



Piano Urbanistico Generale
Comune di Sassuolo

Vincoli e tutele

VT.1 Schede dei vincoli

24 marzo 2023



Comune di Sassuolo
Provincia di Modena

Assunzione

Del. G.C n. del

Adozione

Del. C.C n. del

Approvazione

Del. C.C n. del

QC.4 – Vincoli

Comune di Sassuolo

Gruppo di progettazione esterno all’Amministrazione Comunale

Il sindaco

Gian Francesco Menani

Marco D. Engel (capogruppo)

Sandra Vecchietti (rigenerazione urbana)

Massimo Bianchi (Urbanistica)

L’Assessore al l’Urbanistica

Ugo Liberi

Paolo Maneo (cartografia e GIS)

Maddalena Gioia Gibelli (paesaggio)

Giovanni Luca Bisogni (ambiente e VALSAT)

Il Dirigente del Settore
ambiente e territorio

Andrea Illari

Stefano Stanghellini (economia)

Fabio Pellicani (aspetti giuridici)

Ermanno Dolci – Arethusa srl (geologia)

Rudiano Testa – Ecosphera srl (acustica)

l’Ufficio di Piano

Chiara Bezzi

Collaborazioni specialistiche

Milva Dieci

Alessandra della Porta (commercio)

Maddalena Gardini

Valentina Cosmi (stima utilità pubblica)

Paolo Leoni

Andrea Verrini

Collaborazioni

Erika Corbella

Viola Dosi

Teresa Di Muccio

Ippolito Tarantino

Andrea Ravasio

Davide Masotti

RISPETTI

FASCE DI RISPETTO STRADALE - TAVOLA VT.4

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	La fascia di rispetto stradale è la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. La cartografia riporta il perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 285/1992, le fasce di rispetto delle strade extraurbane, nonché quelle delle strade urbane le cui ampiezze superino i 5 metri.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". DM 2 aprile 1968, n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge n. 765 del 6 agosto 1967". DM 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati ad insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 6 agosto 1967". Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge n. 765 del 6 agosto 1967". Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 settembre 2021.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	DM 2 aprile 1968, n. 1444, per la edificazione fuori dai centri abitati. DM 2 aprile 1968, n. 1444, in particolare art. 9 per le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, in particolare articoli 16, 17, 18. DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare articoli 26, 27, 28 Per la disciplina delle strade urbane: PGTU del Comune di Sassuolo, in particolare la classificazione funzionale delle strade e il regolamento viario.

FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO - TAVOLA VT.4

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	La fascia di rispetto ferroviario è finalizzata alla tutela della infrastruttura ferroviaria e alla sicurezza fra questa e le strutture adiacenti; la fascia di rispetto ha una profondità di 30 metri per lato, determinata in proiezione orizzontale e calcolata dal limite di occupazione della rotaia più vicina.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	DPR 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	DPR 753/1980, in particolare articoli 49, 56, 60 per quanto attiene il vincolo di inedificabilità ed eventuali riduzioni delle distanze.

ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE - TAVOLA VT.4

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	La zona di rispetto cimiteriale rappresenta il perimetro entro cui è vietato costruire nuovi edifici, salve le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	RD 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie". DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria". LR 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	LR 19/2004, in particolare gli articoli 4, 14. RD 1265/1934, in particolare l'articolo 338.

FASCE DI RISPETTO DEI GASDOTTI - TAVOLA VT.4

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	La presenza dei gasdotti determina fasce di rispetto di ampiezza variabile in relazione alle caratteristiche tecniche degli stessi. La rappresentazione cartografica dei tracciati riporta la misura, in metri, dell'ampiezza della fascia per ciascuna parte rispetto all'asse. I tracciati delle condotte riportate in cartografia e/o quelli rilevabili in loco dalla segnaletica di colore giallo, sono da considerarsi indicativi: l'esatta posizione delle condotte, nonché l'ampiezza della fascia di rispetto dovranno essere comunque richiesti al gestore della rete.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	DM 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", integrato con DM 21 dicembre 1991. DM 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8". DM 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità superiore a 0,8". DM 3 febbraio "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8".
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	Punto 2.5 dell'Allegato A al DM 17 aprile 2008.

FASCE DI RISPETTO/DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE DA ELETTRODOTTI AT E MT E DA CABINE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA AT/MT E CABINE DI TRASFORMAZIONE SECONDARIA MT/BT - TAVOLA VT.4

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Fascia di rispetto: è lo spazio circostante allo stesso, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità, dove non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti la permanenza non inferiore a quattro ore. Distanza di prima approssimazione (Dpa): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra. Nella cartografia, ai lati degli elettrodotti AT sono indicate le distanze di prima approssimazione (Dpa), calcolate ai sensi del DPCM 8 marzo 2008 e della D.Dirett. 29 maggio 2008. In presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, parallelismi e incroci di elettrodotti) potrà essere richiesto all'ente gestore/proprietario delle linee il calcolo delle Dpa individuabili in corrispondenza di tali casi specifici interferenti con la situazioni in esame, come previsto al paragrafo 5.1.4 D.Dirett. 29 maggio 2008. Per gli elettrodotti in cavo cordato ad elica visibile, l'area di localizzazione ha un'ampiezza coassiale al cavo di 2 metri per lato per le linee a cavo aereo e 1,5 metri per lato per quelle a cavo sotterraneo. Per le cabine di trasformazione secondarie MT/BT, la Dpa è pari a 2 metri dalle pareti.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	DM 21 marzo 1988, n. 449. "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aree esterne". Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti". DLGS 19 novembre 2007 n. 257 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici". D.LGS 9 aprile 2008, n. 81. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". D.DIRETT. 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". D.DIRETT. 29 maggio 2008 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica". LR 22 febbraio 1993 n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative".

	DGR 2 novembre 1999, n. 1965 “Direttiva per l’applicazione della legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni amministrative”. LR 31 ottobre 2000 n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”. DGR 20 febbraio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della LR 31 ottobre 2000, n. 30 recante “Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”. DGR 12 luglio 2010, n. 978 “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	All’interno delle fasce di rispetto si applicano le limitazioni stabilite all’art. 4 comma1, lettera h) della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Nei casi in cui l’intervento ricada, anche parzialmente, all’interno delle Distanze di Prima Approssimazione, dovrà essere richiesta all’ente gestore/proprietario il calcolo della fascia di rispetto sulla base degli elaborati di progetto.
<u>Precisazioni in sede di PUG per l’applicazione del vincolo</u> Ogni modifica di volume e/o cambiamento di destinazione d’uso delle aree esistenti dovranno risultare compatibili con gli elettrodotti e dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di distanze fra edifici o luoghi di prolungata permanenza umana e conduttori elettrici. Indicazioni per la redazione dei progetti: • i terreni attraversati dalla linea sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all’interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l’uso, consentendo solo attività e opere che non siano ostacolo all’esercizio e alla manutenzione della linea stessa; • eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni; • eventuali fabbricati non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo all’esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quella prevista dalla legge; • la piantumazione di piante e/o installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449/1988 (tenuto conto anche dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40° e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall’art. 83 del D.LGS 81/2008; • i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; in caso di realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche e opere varie, dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.	

LIMITI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile subisce delle limitazioni in forza delle norme in materia di protezione dalle esposizioni dai campi elettromagnetici.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	DM 10 settembre 1998 n. 391 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” LR 31 ottobre 2000 n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”. Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. DGR 20 febbraio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della LR 31 ottobre 2000, n. 30 recante “Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e s.m.i.. LR 25 novembre 2002, n. 30 “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio-e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”. Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 dicembre 2002, n. 13481 “Indirizzi per l’applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e impianti per la telefonia mobile”. DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. D.LGS 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”. DLGS 19 novembre 2007 n. 257 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici”. D.LGS 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. DGR 12 luglio 2010, n. 978 “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”.

LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIO E TELEVISIVI

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	La localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva è disciplinata dal PLERT della Provincia di Modena, redatto ai sensi della LR n. 30/2000, che costituisce variante integrativa al PTCP. La localizzazione degli impianti è condizionata dalle limitazioni imposte dal piano che individua in particolare le aree entro le quali la stessa è vietata. La cartografia individua la fascia di rispetto, definita ai sensi dell'art. 4 della DGR 197/2001, di 300 metri dal perimetro del centro abitato, come definito dal comma 6 dell'art. A-5 della LR 20/2000; sono inoltre individuati i siti degli impianti radio e televisivi del territorio comunale sottoposti alle disposizioni del PLERT.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	DM 10 settembre 1998 n. 391 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" LR 31 ottobre 2000 n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" DGR 20 febbraio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della LR 31.10.2000, n. 30 recante norme per la tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico". LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". LR 25 novembre 2002, n. 30 "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio-e televisiva e di impianti per la telefonia mobile". Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 dicembre 2002, n. 13481 "Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e impianti per la telefonia mobile". DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz". D.LGS 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche". Piano di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) della Provincia di Modena, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 72 del 14 aprile 2004.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	I nuovi impianti di emittenza radio e televisiva sono vietati nelle aree indicate all'art. 2.4 del PLERT.
<u>Precisazioni in sede di PUG per l'applicazione del vincolo</u> Nel territorio sono presenti tre siti degli impianti radio e televisivi confermati dal PLERT: qualora su tali siti siano previste nuove autorizzazioni, queste ultime dovranno rispettare le condizioni limitative stabilite dal PLERT per i "siti critici". In particolare, gli interventi nei siti che contengono gli impianti esistenti che comportino la realizzazione di nuovi manufatti edilizi e tralicci, devono prevedere adeguate misure di integrazione paesaggistica e mitigazione dell'impatto visivo, tenendo conto delle norme del PLERT, e sono sottoposti al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Il sito n. 62 è ricompreso entro il perimetro relativo ad "Immobili e aree di notevole interesse pubblico – art. 136 D.Lgs 22.01.2004 n. 42 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della ona lungo il fiume Secchia fra Sassuolo e Montegibbio (DGR n. 192 del 25.06.1985)" e all'interno delle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale soggette a decreto di tutela – Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano (DM 1 agosto 1985).	

ZONE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	I nuovi impianti di illuminazione esterna sono soggetti al rispetto delle norme sull'inquinamento luminoso.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	LR 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". DGR 12 novembre 2015, n. 1732 "Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della LR 29 settembre 2003, n. 19, recante "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e s.m.i.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	Le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso presenti sul territorio e soggette alle particolari disposizioni di cui all'art. 6 della DGR 1732/2015 e s.m.i., sono: - Riserva naturale "Salse di Nirano-Varana"; - aree di collegamento ecologico identificate come corridoi ecologici primari dalle tavole 1.2.4 e 1.2.7 del PTCP vigente della Provincia di Modena.

FASCIA DI RISPETTO DEL DEPURATORE - TAVOLA VT.4

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Per gli impianti di depurazione è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità di larghezza minima corrispondente 100 metri.
--	---

NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" – Allegato 4.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	Si applicano le limitazioni indicate al punto 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione del Comitato dei ministri.

ZONE DI TUTELA DEI POZZI PER LA CAPTAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - TAVOLA VT.4

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Ai fini della salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, intorno ai punti di captazione sono individuate le zone di tutela assoluta, zone di rispetto ristrette e zone di rispetto allargate, a cui si applicano i limiti di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli imposti dal PTCP della Provincia di Modena. Sono inoltre individuate dal PTCP le aree di riserva comunali, potenzialmente sfruttabili per captazioni. La cartografia individua le aree di riserva, nonché i punti di captazione e le relative zone di tutela: - assoluta: 10 metri attorno al punto di captazione; - ristretta: 200 metri attorno al punto di captazione; - ristretta: isocrona a 60 gg; - allargata: isocrona a 180 gg; - allargata: isocrona a 365 gg.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" att. 94, 134, 163. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	Zone di tutela assoluta: comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006. Zone di tutela: art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché art. 13B, comma 6 del PTCP Zone di riserva: comma 2.4 dell'art. 12A del PTCP.

SITI OGGETTO DI BONIFICA

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Le aree oggetto di bonifica e i siti contaminati sono individuati per rendere conoscibile lo stato di qualità ambientale e le eventuali limitazioni e prescrizioni d'uso.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati" e relativi allegati. DM 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152". LR 1° giugno 2006, n. 5 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare 2022-2027, approvato con D.Ass.Leg. del 12 luglio 2022, n. 87.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	I siti oggetto di bonifica possono essere oggetto di prescrizioni e limitazioni d'uso temporanee o permanenti: per ogni caso specifico, è necessario richiedere le necessarie informazioni al Servizio Ambiente del Comune.

ZONE DI TUTELA DELLE ACQUE MINERALI TERMALI

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Le concessioni di acqua minerale ad uso termale denominate "Salvarola I" e "Salvarola II", prevedono lo sfruttamento rispettivamente di 5 e 6 pozzi ai quali sono apposte specifiche aree di vincolo al fine di garantire la tutela qualitativa delle acque minerali termali captate, a partire dai punti di presa e le relative aree di protezione di: pozzo n. 1 "Nasi", pozzo n. P2 bi, pozzo n. 3 "Alfonsina", pozzo n. 4 "Prà Giudei", pozzo n. 5 "Prà Giudei", pozzo n. 6 "Prà Giudei", pozzo n. 9 "Prà Giudei", pozzo n. 7 "Uffici", pozzo n. 10 "Vincenzo".
--	---

NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	RD n. 1443/1927 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”. DM 20 gennaio 1927 e s.m.i. “Istruzioni per l’utilizzazione e il consumo delle acque minerali”. LR 32/1988 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”. D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” art. 94. DET. DIR. PROVINCIA DI MODENA n. 24 del 17 aprile 2014 “Terme della Salvarola SpA – Rinnovo della concessione di coltivazione di acqua minerale termale denominata “Salvarola”, sita in territorio del Comune di Sassuolo, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6, della LR 17 agosto 1988, n. 32 e s.m.i.” DET. DIR. PROVINCIA DI MODENA n. 34 del 21 dicembre 2015 “Approvazione del quadro dei vincoli atti a garantire la tutela qualitativa delle acque termali captate nell’ambito della concessione”. DET. DIR. ARPAE 2017-6437 del 30 novembre 2017 “Concessione di acque minerali e termali denominata SALVAROLA II, sita in territorio del Comune di Sassuolo (MO), ai sensi dell’art. 8 comma 5 della LR 32/1988. Rinnovo. DET. DIR. ARPAE 2018-2326 del 18 maggio 2018 “Concessione di coltivazione di acqua termale denominata SALVAROLA I, Comune di Sassuolo. Aggiornamento elenco pozzi di cui alla determinazione provinciale n. 24 del 17 aprile 2014 con la quale è stato disposto il rinnovo e della determinazione provinciale n. 34 del 21 dicembre 2015 per l’approvazione dei vincoli atti alla tutela qualitativa delle acque captate nell’ambito della concessione”. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	Area di protezione idrogeologica (art. 7, comma 3 LR 32/1988): DM 20 gennaio 1927, artt. 14, 15, 16; art. 12A del PTCP: comma 2.1.a [lett. a.1), a.2), a.3), a.5) terzo alinea], e comma 2.1.b [lett. b.1, b.2, b.3, b.4]. Zone di tutela assoluta e zone di rispetto: art. 94 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
<u>Precisazioni in sede di PUG per l’applicazione del vincolo</u> All’interno delle zone di tutela è fatto obbligo di collettare in modo adeguato sia le acque bianche, sia le acque nere, mantenendole separate e soggette a periodiche verifiche di tenuta idraulica, controlli e manutenzioni, ad evitare qualsiasi tipo di infiltrazione in falda di acque di superficie e di potenziali contaminanti. In particolare, i sistemi fognari devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d’ispezione, al fine di precludere ogni rischio d’inquinamento. Le medesime garanzie devono essere riservate anche agli altri manufatti in rete, ove presenti.	

TUTELE PAESAGGISTICHE - AMBIENTALI

RETE NATURA 2000: ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) - RISERVA REGIONALE SALSE DI NIRANO (IT4040007) - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Finalità della Riserva è tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche), ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione sociale di tali valori; organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; ricostruire l’unità ambientale e paesistica. Ente Gestore: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 1982, n. 178 “Istituzione della Riserva naturale delle Salse di Nirano (Fiorano Modenese)”. DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.. DM 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”. LR 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”. LR 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”. LR 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”. DGR 30 luglio 2007, n. 1191 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché Linee Guida per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della LR n. 7/94”. DGR 18 maggio 2009, n. 667 “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”.

	DGR 16 luglio 2018, n. 1147 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C). DGR 6 febbraio 2017, n. 112 “Ripristino delle misure regolamentari inerenti il settore agricolo previste nelle misure specifiche di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000 dell’Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia”. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	L’insieme delle tutele si ritrova negli strumenti di gestione della Riserva, rappresentati da: Misure specifiche di conservazione – gennaio 2018 Regolamento della Riserva naturale delle Salse di Nirano, approvato con Delibera C.P. n. 42 del 11 marzo 2009 Comparto agricolo: DGR 6 febbraio 2017, n. 112.

SISTEMA DEI CRINALI - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	I crinali rappresentano elementi di connotazione del paesaggio di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talvolta la matrice storica dell’insediamento e della infrastrutturazione antropica: per tale motivo gli stessi e le aree al loro contorno sono sottoposti a prescrizioni che ne condizionano e limitano le attività. La cartografia riporta le aree di crinale, sottesa alle linee che individuano: a) i crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale; b) i crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTPR: art. 9 (in particolare commi 3, 4, 6 e 7), e dell’art. 20. PTCP: art. 20 (in particolare commi 3, 4, 5 e 6) e dell’art. 23C (commi 4, 5).
<u>Precisazioni in sede di PUG per l’applicazione del vincolo</u> Nelle aree di crinale sia principali che minori sono da osservare le seguenti ulteriori disposizioni: a) nelle aree dei crinali principali e minori, esterne al perimetro del territorio urbanizzato, sono vietati la nuova edificazione, gli sbancamenti e i riporti di materiali che alterino la percezione visiva ed ambientale dell’area di crinale; è inoltre vietata l’edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree) fatto salvo quanto previsto alla lettera e); b) gli interventi che alterano l’aspetto e la conformazione dei prospetti sono soggetti al rispetto delle caratteristiche tipologiche locali (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazione di paramento murario, di copertura degli infissi, ecc.); in tali situazioni le altezze massime di sagoma non devono superare i 9 m. e, quando visibilmente esposte, dotate di schermature vegetali costituite dalle essenze di maggiore altezza tra quelle tipiche dell’area; c) gli interventi per la realizzazione di attrezzature al servizio di aziende agricole insediate sono possibili nel rispetto delle finalità generali del vincolo di tutela, previa presentazione di una relazione sull’impatto paesaggistico e geomorfologico/idrogeologico delle opere; e) tutti gli interventi edilizi che ricadono nelle porzioni di territorio comprese tra la linea di crinale principale o minore e la quota altimetrica -20 m. rispetto alla medesima linea, devono rispettare l’altezza massima di sagoma pari a 9 m., verificando che in ogni caso la sua proiezione orizzontale non superi la quota della linea di crinale nel punto più vicino all’intervento.	

SISTEMA COLLINARE - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Al sistema collinare è riconosciuta valenza paesaggistico-ambientale da tutelare nelle sue componenti peculiari. La cartografia riporta il perimetro dell’area collinare.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTPR: art. 9 (commi 3, 4, 6 e 7). PTCP: art. 20 (commi 3, 4, 5 e 6).

SISTEMA FORESTALE BOSCHIVO - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono sottoposti a tutela i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni percorsi o danneggiati dal fuoco o colpiti da eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi. La cartografia riporta i perimetri delle aree boscate identificate dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTPR: art. 10 del PTPR (in particolare commi 7 lettera a), 8, 9, 9bis, 9ter, 10 10bis, 10 ter, 11). PTCP: art. 21, comma 11 (Rimboschimento compensativo).

ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono sottoposti a tutela le zone adiacenti al fiume Secchia, al Torrente Fossa di Spezzano, al torrente Vallurbana, nonché al Canale di Modena, per le parti indicate in cartografia. Non sono soggette a tutela le aree sopra indicate ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato alla data di adozione del PTPR. La cartografia riporta i perimetri delle zone di tutela identificate dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTPR: art.17. PTCP: art. 9.

INVASI E ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono sottoposti a particolari condizioni di tutela gli invasi che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTPR: art. 18 (commi 2 e 3). PTCP: art. 10.

ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Comprendono ambiti territoriali caratterizzati da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali e geologiche che sono sottoposti a tutela per preservare il più possibile le componenti strutturali e morfologiche originarie del territorio, senza alterne gli elementi caratteristici. Non sono soggette a tutela le aree sopra indicate ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato alla data di adozione del PTPR.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTPR: art. 19. PTCP, art. 39.

CALANCHI - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono sottoposti a tutela le forme calanchive che rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico. La cartografia riporta i perimetri delle forme calanchive distinte in: - calanchi peculiari (A) - calanchi tipici (B) - forme sub calanchive (C)
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTPR: art. 20, comma 3. PTCP: art. 23B

VIABILITA' PANORAMICA - TAVOLA VT.3.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	La viabilità panoramica costituisce parte degli elementi infrastrutturali che caratterizzano il territorio e per tale motivo sono dettate disposizioni che preservino e valorizzino i punti panoramici. La cartografia individua i tracciati della viabilità panoramica.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTCP: art. 44B, commi 3 e 4.

ZONE DI TUTELA NATURALISTICA - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Le zone di tutela naturalistica sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. La cartografia riporta le zone di tutela naturalistica.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti, art.25, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti, art. 24.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTPR: art. 25, comma 4. PTCP: art. 24 comma 4.

ESEMPLARI ARBOREI SINGOLI O IN GRUPPI, IN BOSCO O IN FILARI, MERITEVOLI DI TUTELA ED ESEMPLARI DI NOTEVOLE PREGIO SCIENTIFICO O MONUMENTALE - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono sottoposti a tutela gli esemplari arborei monumentali tutelati con DPGR Emilia-Romagna (LR n. 2/1977). Gli esemplari arborei tutelati con decreto hanno un'area di rispetto corrispondente alla chioma e comunque non inferiore a tre metri.
-----------------------------------	---

NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	LR 24 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”. D.LGS 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Decreto Inteministeriale 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”. DM 19 dicembre 2017, n. 5450 “Approvazione dell’elenco nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia” e successivi aggiornamenti. Provvedimento di tutela per gli alberi monumentali: DPGR 79/1991 n. 35-31.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	Agli esemplari arborei tutelati con decreto regionale, si applicano le prescrizioni di tutela contenute nel medesimo decreto: essi non possono essere danneggiati o abbattuti e possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Entro l’area di rispetto sono vietate l’impermeabilizzazione e la compattazione del suolo, la movimentazione della terra con conseguente alterazione del livello del terreno, lo spandimento di diserbanti e dissecanti, gli scavi ed il deposito di materiali.

PATRIMONIO GEOLOGICO - TAVOLA VT.3.1

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono localizzati i siti geologici identificati nel Catasto Regionale e quelli indicati nell’Allegato 5 del PTCP: 1) “Fungo” dell’alveo del Fiume Secchia (Catasto Regionale: geosito di rilevanza locale); 2) Strutture di prelitificazione nel Flysh di Monte Cassio (Catasto Regionale: geosito di importanza locale denominato “Traversa di Castellarano”); 3) Salsa di Montegibbio (Catasto Regionale: geosito di rilevanza locale); 4) Discordanze e calanchi (Catasto Regionale: geosito di rilevanza locale denominato “Calanchi del Rio del Petrolio”); 5) Fossili nella faglia del Termina (Catasto Regionale: geosito di rilevanza locale denominato “Rio delle Bagole”); 6) Faglia inversa tra la faglia del Termina e la base della successione epiligure. I beni geologici sono sottoposti a disposizioni di tutela e conservazione.
NORME, ATT, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	LR 10 luglio 2006, n. 9 “Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività al esse collegate”. DGR 1° agosto 2016, n. 1302 “Approvazione del Catasto dei geositi di importante rilevanza scientifica, paesaggistica e culturale e del Catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche, ai sensi della legge regionale 9 del 2006 “Norme per la conservazione e la valorizzazione della geodiversità in Emilia-Romagna e attività ad essa collegate”.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti, art. 23D.
<u>Precisazioni in sede di PUG per l’applicazione del vincolo</u> Sono da escludere gli interventi e le attività che possano danneggiare i beni geologici ed in particolare: a) le attività e le movimentazioni in alveo che possano arrecare danno al “Fungo” dell’alveo del Fiume Secchia ed alle strutture prelitificazione nel Flysh di Monte Cassio; b) gli interventi potenzialmente distruttivi o comunque turbativi, comprese le normali pratiche agrarie e le alterazioni del territorio interessato, quali il dissodamento del terreno, le asportazioni di materiale, l’abbattimento di piante arbustive e tutte le attività di potenziale degrado o inquinamento, che possano compromettere la naturale evoluzione della Salsa di Montegibbio; nonché tutti gli interventi che possano alterare, anche visivamente, l’entità e la conformazione del bene tutelato; c) gli interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni, l’asportazione di materiali terrosi o lapidei, la realizzazione di discariche, la realizzazione di bacini idrici e comunque gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente o indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la percezione paesistica d’insieme delle Discordanze e Calanchi nonché della Faglia inversa tra la faglia del Termina e la base della successione epiligure. Sono ammessi interventi di stabilizzazione dell’assetto idrogeologico finalizzati alla difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti, purché siano adottate tecniche ed accorgimenti di mitigazione degli impatti tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone; sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali compatibili con lo stato di equilibrio dei suoli; d) l’asportazione e la raccolta dei fossili nella Faglia del Termina, nonché tutte le attività che possano danneggiare e/o obliterare il giacimento.	

TUTELE STORICO – CULTURALI E ARCHEOLOGICHE

VIABILITA' STORICA - TAVOLA VT.3.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Il vincolo prevede la tutela e la valorizzazione dei percorsi turistici della viabilità storica, sia sotto gli aspetti strutturale che per quanto riguarda l'arredo e le pertinenze di pregio. La cartografia individua gli elementi che fanno parte della viabilità storica extraurbana
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti, art.24. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti, art. 44A.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	
<u>Precisazioni in sede di PUG per l'applicazione del vincolo</u> Lungo la viabilità storica sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede stradale, evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari. Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di manutenzione. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti: • interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale; • la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.	

EDIFICI COMPRESI NEGLI ELENCHI DI CUI ALLA PARTE II DEL D.LGS 42/2004 - TAVOLA VT.3.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	La cartografia riporta le aree corrispondenti agli immobili tutelati con vincolo diretto e indiretto. Per una esatta identificazione catastale, si rinvia al Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.Lgs 42/2004
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	D.Lgs 42/2004 art. 10
Tipo tutela	Beni culturali tutelati dal D. lgs 42/2004, art. 10 con dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13
Ope legis	Torre di Montegibbio (via per il Castello)
Ope legis	Cimitero di San Michele dei Mucchi (via Cimitero)
Ope legis	Cimitero di Montegibbio (via Ca' del Chierico)
Ope legis	Ex scuola di Montegibbio (S.P. 20)
Ope legis	Chiesa di San Giuseppe (via A. Farosi, 26)
D.M. 27/7/1995	Villa Amalia, parco e pertinenze (via Mercadante)
D.S.R. 23/12/2003 (Rettifica)	Villa Gabba con parco e pertinenze (via Rometta)
D.D.R. 21/11/2005	Villa Guerzoni (via Aravecchia, 4)
D.D.R. 25/11/2005	Ex Macello (via Pia, 106-108)
D.D.R. 30/05/2007	Sede Comunale (via Fenuzzi, 5)
D.D.R. 30/5/2007	Ex Caserma Carabinieri (viale del Pretorio, 16-20)
D.D.R. 10/7/2008	Palestra comunale e sede di associazioni (piazza Risorgimento)
D.M. 26/3/1979	Politeama o Teatro Sociale (via Farosi, 6-8)
D.M. 15/4/2021	Teatro Carani (viale XX Settembre, 6-14)
Ope legis	Chiesa di San Giorgio Martire (vicolo Carandine, 11)
Ope legis	Oratorio della Madonna del Carmine o delle Carandine (piazza Martiri Partigiani)
Ope legis	Chiesa di San Michele Arcangelo (viale Bellavista)
Notif. 31/01/1917	Chiesa di San Francesco
D.M. 11/2/1984	Farmacia Franzoni (via Clelia, 7-11)
Declaratoria 18/12/1984	Immobile detto "Paggeria Nuova" (piazza Rocca, 19)
Declaratoria 9/2/1985	Chiesa di Sant'Anna (via Cavallotti, 111)
Declaratoria 9/2/1985	Asilo infantile detto di Sant'Anna e San Giorgio (via Cavallotti, 113)
D.M. 5/7/1988 (Rettifica)	Ex Palazzo della Ragione (piazza Garibaldi, 51-54)
D.M. 11/3/1985	Casa Giberti ora Roteglia (piazza Garibaldi, 16-19)
D.M. 4/3/1985	Palazzo ex Baggi (piazza Garibaldi, 82-86)
D.M. 7/6/1985	Casa ex Seghizzi Coccapani (piazza Garibaldi, 1-6)
D.M. 9/9/1975	Immobile (Piazza Garibaldi, 79-80)
D.M. 9/9/1975	Immobile (Piazza Garibaldi, 81)
D.M. 26/11/1985	Immobile (Piazza Garibaldi, 20-30)
D.M. 17/12/1975	Immobile (Piazza Garibaldi, 32-44)
D.M. 4/3/1988	Casa ex Pistoni (piazza Garibaldi, 67-78)
Declaratoria 21/3/1989	Immobile denominato "Paggeria Vecchia" (via Rocca)
D.M. 17/12/1985	Villa Bontempelli (via Montanara, 133)
D.D.R. 25/06/2007	Ex Monastero di Santa Chiara
D.M. 29/10/1956	Villa Giacobazzi con l'annesso parco (piazzale Porrino, 1)

D.M. 19/9/1960	Immobile (piazza Garibaldi, 7-9)
D.M. 13/1/1981	Ex Polveriera (via Monzambano, 27)
D.D.R. 30/5/2007	Ex Pretura – Torre dell’orologio (piazza Garibaldi, 56-60)
D.M. 28/1/1982	Immobile denominato Stallone Ducale e pertinenze (via Rocchetta)
D.M. 2/5/1979	Palazzo Ducale
Ope Legis	Piazzale della Rosa
D.M. 26/5/2020	Palazzina Ducale del Belvedere e pertinenze (via Vallurbana, 12)
Ope legis	Piazzale della Rosa
Ope legis	Chiesa della Natività di Maria Vergine (via Frati strada alta, 2)
Declaratoria 26/11/1984	Antica Guglia posta nella piazza dei Martiri Partigiani (piazza dei Martiri Partigiani)
D.D.R. 9/4/2008	Piazza Martiri Partigiani
Declaratoria 9/1/1972	Castello di Montegibbio e pertinente parco (via Montegibbio, 54-60)
D.D.R. 10/11/2005	Cimitero di Magreta (via Targhini)
Declaratoria 7/12/1982	Palazzina della Casiglia (viale Montesanto, 40-38)

CANALE DI MODENA - TAVOLA VT.3.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sulla base delle disposizioni della pianificazione regionale e provinciale il PUG riconosce il Canale di Modena ed i singoli elementi ad esso correlati, per il ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che riveste.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 46 del 18 marzo 2009 e successive varianti, art. 44C.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	PTCP: art. 44C
<u>Precisazioni in sede di PUG per l’applicazione del vincolo</u> Dovranno essere preservate le caratteristiche essenziali del canale escludendo i tombamenti delle parti scoperte e conservando i manufatti di valore storico testimoniale come ponti, chiuse, parti strutturali superstiti.	

BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI NELLA FASCIA DI 300 METRI - TAVOLA VT.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono sottoposte a tutela paesaggistica le aree contermini ai laghi comprese in una fascia di profondità pari a 300 metri dalla linea di battigia.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, Parte Terza “Beni paesaggistici”, in particolare, artt. 134,-140 comma 1 lettera b), 146. Da integrare, per quanto riguarda la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica, con il DPR n. 31/2017.

FIUMI, TORRENTI, CORSI D’ACQUA ISTRITTI NEGLI ELENCHI “ACQUE PUBBLICHE” E RELATIVE SPONDE PER UNA FASCIA DI 150 METRI - TAVOLA VT.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono sottoposte a tutela paesaggistica i fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi “Acque pubbliche” di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia pari a 150 metri.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, Parte Terza “Beni paesaggistici”, in particolare, artt. 134,-140 comma 1 lettera c), 146. Da integrare, per quanto riguarda la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica, con il DPR n. 31/2017.

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI - TAVOLA VT.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	Sono sottoposte a tutela paesaggistica i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227. La cartografia riporta le aree forestali identificate dal Piano Paesistico Regionale.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". DPR 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DGR n. 1338 del 28 gennaio 1993 e successive varianti,
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, Parte Terza "Beni paesaggistici", in particolare, artt. 134, 142 comma 1 lettera g), 146. Da integrare, per quanto riguarda la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica, con il DPR n. 31/2017.

IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLE ZONE DEL PARCO DUCALE E DEL PARCO DI MONTEGIBBIO RICADENTI NEI COMUNI DI SASSUOLO E PRIGNANO SULLA SECCHIA (DM 1° AGOSTO 1985) - TAVOLA VT.3.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	E' sottoposta a tutela paesaggistica l'area dichiarata di notevole interesse pubblico dal DM 1° agosto 1985 ("Decreto Galasso"). Gli interventi sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica, se dovuta ai sensi di legge. La cartografia riporta il perimetro dell'area assoggettata a tutela, desunto dai dati regionali.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". DPR 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Decreto ministeriale 1° agosto 1985 – Supplemento ordinario alla GU n. 271 del 18 novembre 1985
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, Parte Terza "Beni paesaggistici", in particolare, artt. 134, 136-140, 146. Da integrare, per quanto riguarda la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica, con il DPR n. 31/2017.

IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA LUNGO IL FIUME SECCHIA FRA SASSUOLO E MONTEGIBBIO (DGR 192 DEL 25 GIUGNO 1985) - TAVOLA VT.3.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	È sottoposta a tutela paesaggistica l'area dichiarata di notevole interesse pubblico dalla DGR n. 3810 del 25.06.1985 Gli interventi sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica, se dovuta ai sensi di legge. La cartografia riporta il perimetro dell'area assoggettata a tutela, desunto dai dati regionali.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". DPR 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 3810 del 25 GIUGNO 1985
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, Parte Terza "Beni paesaggistici", in particolare, artt. 134, 136, 146. Da integrare, per quanto riguarda la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica, con il DPR n. 31/2017.

IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSO PUBBLICO – RISERVA REGIONALE SALSE DI NIRANO (IT4040007) - TAVOLA VT.2

INDICAZIONE SINTETICA DEL VINCOLO	E' sottoposta a tutela paesaggistica l'area ricompresa entro il perimetro della Riserva regionale "Salse di Nirano" (IT4040007) Gli interventi sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica, se dovuta ai sensi di legge.
NORME, ATTI, STRUMENTI DA CUI DERIVA IL VINCOLO	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". DPR 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".
RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, Parte Terza "Beni paesaggistici", in particolare, artt. 134, 136, 146. Da integrare, per quanto riguarda la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica, con il DPR n. 31/2017.